

**PARTICOLARISMO ISTITUZIONALE E PLURALISMO  
GIURIDICO NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA: IL FRIULI E  
L'ISTRIA NEL '6 - '700.**

*Claudio POVOLO*

prof., Dipartimento di studi storici, Università degli Studi di Venezia, Venezia, IT  
prof. dr., Oddelek za zgodovino, Univerza v Benetkah, Benetke, IT

**SINTESI**

*Nella seconda metà del '600 in Friuli e in Istria vennero edite due raccolte di leggi aventi una connotazione marcatamente regionale. Per la loro complessità e caratteristiche queste due edizioni si distinguono notevolmente dalla pur abbondante produzione coeva che si registra nella Terraferma veneta. Il saggio si sofferma sulle peculiarità delle due edizioni evidenziandone lo sfondo sociale e politico in cui essero presero forma, alla luce in particolare del rapporto centro - periferia.*

Nel variegato e particolaristico sistema di diritto comune, in cui predominavano un approccio di tipo giurisprudenziale e una qualificata presenza di giuristi di formazione dotta, l'innovazione normativa assumeva inevitabilmente significati e riferimenti simbolici, il cui rilievo superava assai spesso i contenuti e la sostanza regolamentati dalla norma stessa. La nuova normativa, infatti, si calava per lo più in contesti istituzionali e politici che godevano di notevole autonomia e la cui legittimità traeva origine da statuizioni e patti saldamente ancorati al rispetto della loro integrità ed immutabilità.<sup>1</sup>

Era tale rispetto, pur di fronte agli innegabili mutamenti che la prassi giudiziaria e processuale registrava sotto la spinta della ridefinizione dei rapporti economici e politici, a sancire la validità e la continuità di una società suddivisa per ceti e stati.<sup>2</sup> L'immutabilità degli assetti istituzionali e delle statuizioni e patti che ne costituivano l'irrinuncia-

1 Intorno a questi problemi, anche per riferimenti bibliografici più approfonditi e specifici, cfr. M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969; A. Watson, *La formazione del diritto civile*, Bologna 1981; A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1982; R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987; M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989; R. C. Van Caenegem, *I signori del diritto*, Milano 1991; Idem, *An historical introduction to private law*, Cambridge 1992.

2 J.A. Maravall, *Potere, onore, élites nella Spagna del secolo d'oro*, Bologna 1984; Idem, *Stato moderno e mentalità sociale*, voll. 2, Bologna 1991.

bile corollario, doveva innanzitutto garantire la sostanziale continuità dei valori aristocratici che in quella società si ponevano al suo vertice.

Nonostante, dunque, l'intensa conflittualità sociale e i mutamenti politici che essa inevitabilmente produceva confluendo nelle aule dei tribunali, manifestandosi in una prassi giudiziaria rivelatrice in più di un'occasione di nuovi equilibri e di nuovi rapporti di forza, la società di antico regime rivelò scarsa attitudine a modificare i suoi assetti formali ed istituzionali. La costante riedizione dell'antica normativa stava ad attestare i punti irrinunciabili di equilibrio e la sostanziale validità degli assetti istituzionali precostituiti.

Le nuove organizzazioni statuali, come è noto, non vennero meno a questo principio, preferendo lasciare quasi inalterate le antiche strutture formali e la loro configurazione pluralistica. Ancora a '700 inoltrato le innovazioni furono assai lievi e caratterizzate per lo più dal fenomeno delle *consolidazioni*, che comunque non misero in discussione il diffuso pluralismo giuridico esistente in tutti i livelli della società.<sup>3</sup>

In talune occasioni le profonde modificazioni che erano filtrate dalla prassi giudiziaria furono così rilevanti e consistenti da giustificare l'emergere di nuovi complessi normativi, che seppure non misero apertamente in discussione gli antichi assetti giuridici, affiancandosi ad essi si posero inevitabilmente in maniera alternativa o conflittuale nei loro confronti, assumendo significati simbolici d'indubbia novità.

Si trattava di raccolte di leggi emanate nel corso del tempo dagli organi politici e giudiziari del centro dominante; di precedenti dei grandi tribunali ivi operanti, oppure di vari provvedimenti e deliberazioni assunti dagli organi periferici di riflesso alla più recente legislazione delle istituzioni centrali.<sup>4</sup>

Nell'ambito penale il fenomeno si può individuare precocemente, sin dagli inizi del '600, in quelle *pratiche criminali* che riflettevano i profondi rivolgimenti che erano avvenuti di seguito all'incisiva politica criminale avviata dai centri dominanti a partire dalla seconda metà del '500. Ma il settore penale, per la sua stessa natura e specificità, rispecchiava evidentemente con minore ambiguità gli esiti raggiunti da rapporti di forza apertamente conflittuali e dall'irrinunciabile principio di sovranità su cui si reggeva l'autorità dei ceti dirigenti che si identificavano nel centro dominante.<sup>5</sup>

3 Sulle consolidazioni, oltre alla bibliografia già citata cfr. M. E. Viora, *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, Torino 1967; C. Ghisalberti, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Bari 1988; R. Feola, *Istituzioni e cultura giuridica. Aspetti e problemi*, Napoli 1993.

4 Il ruolo svolto dai grandi tribunali degli antichi stati italiani è stato oggetto di un ampio interesse da parte di studiosi attenti a definire il rapporto tra istituzioni giudiziarie centrali e ruolo delle nascenti organizzazioni statuali; cfr. oltre al lavoro di G. Gorla, *I tribunali supremi degli stati italiani fra i secoli XVI e XIX quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati* in Idem, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano 1981; la raccolta di interventi *Grandi tribunali e rote nell'Italia di antico regime*, Milano 1993.

5 Cfr. B. Lenman - G. Parker, *The state, the community and the criminal law in early modern Europe in Crime and the law. The social history of crime in western Europe since 1500*, a cura di V.A.C. Gatrell, B. Lenman and G. Parker, London 1980, pp. 1148; M. Weisser, *Criminalità e repressione*

Molto diversa e dotata certamente di maggiore complessità era la situazione nell'ambito civile, amministrativo e giurisdizionale. L'affermazione di quella stessa sovranità trovava resistenze e opposizioni difficilmente incrinabili in un settore che racchiudeva interessi e prerogative d'indubbia rilevanza. Una aperta ridefinizione degli assetti preesistenti si sarebbe scontrata con forze ben decise a mantenere il loro ruolo privilegiato e sarebbe apparsa politicamente assai pericolosa.<sup>6</sup>

La scelta di affidare alla prassi giudiziaria filtrata dai grandi tribunali il compito di favorire se non di incentivare i mutamenti economici e sociali che si svolgevano nella società era senza dubbio uno degli strumenti più incisivi per intaccare le strutture giuridiche esistenti, che si fondavano molto spesso su privilegi e prerogative giurisdizionali consolidati.

Laddove quei mutamenti sociali ed economici erano stati più consistenti o avevano apertamente manifestato un notevole distacco dalle strutture giuridiche preesistenti, le nuove forze sociali che spingevano per una ridefinizione degli antichi equilibri ricorsero con un certo successo ai grandi tribunali del centro dominante.

Il mantenimento degli assetti giurisdizionali ed amministrativi precostituiti stava però ad attestare l'impossibilità di una decisiva ridefinizione dei rapporti di forza. L'organizzazione della società per ceti e stati favoriva d'altronde l'assorbimento dei ceti emergenti negli strati sociali più elevati.<sup>7</sup>

Tale processo, fisiologico si può dire nella società d'antico regime, fu però assai più complesso in situazioni in cui le strutture istituzionali e sociali riflettevano fisionomie e caratteristiche che altrove erano state superate di seguito al prevalere politico di grandi centri urbani.<sup>8</sup>

L'emergere di forze nuove, costantemente legittimate dalla prassi giudiziaria dei tribunali centrali, si spinse quindi anche nella direzione di ridiscutere costantemente l'assetto politico esistente oppure di dotarsi di un complesso normativo che traeva origine dall'attività delle istituzioni e degli organi giudiziari del centro dominante. In tali situazioni le nuove raccolte normative si affiancarono a quelle già esistenti che sancivano la legittimità dell'antico assetto istituzionale, assumendo un rilievo politico e un significato simbolico del tutto inediti.<sup>9</sup>

nell'Europa moderna, Bologna 1989; E. Dezza, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989; M. Sbriccoli, "Tormentum idest torquere mentem". *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.C. Maire Vigueur A. Paravicini Bagliani, Palermo 1991.

6 P. Ungari, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Bologna 1974; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna 1980; J. Casey, *La famiglia nella storia*, Bari 1991.

7 Maravall, *Stato e mentalità...*, II, pp. 20 e sgg.

8 Su questi problemi cfr. *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini - D. Willoweit, Bologna 1991.

9 In questo senso appaiono più che fondate le osservazioni di R. Rouland in merito all'opportunità di studi che coniughino l'analisi normativa con quella processuale: "Lo studio delle norme non è inutile: non solo quello del loro contenuto, ma soprattutto quello del modo in cui le parti della controversia le concepiscono e le negoziano nel corso del conflitto... Si devono

A partire dalla prima metà del '600, ma il fenomeno è già ben ravvisabile nel secondo decennio del secolo, nella Terraferma veneta apparve una cospicua serie di edizioni a stampa di leggi riguardanti le singole province. Si trattava per lo più di complessi normativi la cui impostazione era essenzialmente frammentaria e disorganica. La loro dizione era variamente intitolata *Proclami, Ordini, Terminazioni*.<sup>10</sup> Ad emanarli erano per lo più i singoli rettori. Assai spesso inoltre il loro referente diretto erano i diversi territori, che già da secoli facevano capo alle città cui appartenevano giurisdizionalmente ed amministrativamente.<sup>11</sup>

Questo fenomeno si accentuò nella seconda metà del secolo. Ai provvedimenti di ordine amministrativo emanati dai singoli rettori si aggiunsero, via via, gli *Ordini* e *Proclami* che i Sindaci ed Inquisitori inviati periodicamente in Terraferma avevano deliberato su una quantità svariata di materie concernenti il buon funzionamento delle stesse istituzioni cittadine ed in particolare dei fori giudiziari. Ad iniziativa di privati, l'insieme di queste regolamentazioni venne riunito secondo criteri di tipo compilativo ed edito con titoli che davano l'idea di un loro specifico carattere normativo per ciascuna singola podesteria.<sup>12</sup> Nel '700, infine, queste edizioni tesero ad ampliarsi, abbracciando

ugualmente studiare le ragioni per cui esse sono applicate, ignorate o violate.", cfr. N. Rouland, *Antropologia giuridica*, Milano 1992, pp. 66-67.

- 10 Ad esempio *Raccolte di diverse parti, ordini et giudicii a favore et solevamento del fedelissimo territorio padovano. fatta d'ordine dell'illustrissimo signor Pietro Duodo cavalier capitano meritissimo di Padova*, Padova 1609; *Statuti, ordini e parti con altre pubbliche scritture e terminationi concernenti il beneficio e buon governo dello sp. territorio veronese*, Verona 1613; *Capitoli diretti alla miglior amministrazione e regola del dispendio del denaro et interessi del territorio di Belluno et al sollievo de' distrettuali...*, Belluno 1641; *Ordini dell'illustrissimo signor Aloise Bragadin capitano di Vicenza e suo distretto intorno al buon governo de' sette comuni*, Vicenza 1642; *Ordini et provisioni dell'illustrissimo sig. Girolamo Cornaro capitano di Verona circa il buon governo del spet. territorio veronese...*, Verona 1644.
- 11 Per una delineazione di carattere generale cfr. G. Cozzi, M. Knapton, G. Scarabello, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, Torino 1992.
- 12 Ad esempio *Terminationi dell'illustrissimo signor Giacomo Nani capitano di Vicenza intorno alla giurisdizione de i fori de gli illustrissimi signori rettori di essa città*, Vicenza 1660; *Raccolta di diverse parti prese nel Consiglio della magnifica città di Padova in diversi tempi et confermate nell'eccellentissimo Senato pertinenti al foro di essa città di Padova con le regole da osservarsi nell'assicurazione et pagamento delle doti et non molestetur et intorno alli requisiti de' nodari et tariffe dell'illustrissimi et eccellentissimi signori sindici in Terraferma*, Padova 1663; *Ordini di diversi illustrissimi rappresentanti stabiliti per il buon governo de' comuni del spet. territorio di Brescia...*, Brescia 1669; *Ordini in diversi tempi stabiliti per il buon governo dello sp. territorio vicentino, comunità e comuni...*, Vicenza 1673. L'arrivo dei Sindaci Inquisitori in Terraferma produsse negli anni '70 una vera e propria proliferazione di edizioni, in particolare nei centri minori: *Ordini et regole fatte dall'illustriss. signor Marcantonio Iustinian, Michel Foscarini e Gerolamo Corner per la Ser. Republica di Venetia Sindici Inquisitori in T.F. per il territorio di Brescia*, Brescia 1674; *Ordini et terminationi stabilite per il ben governo di tutto il Polesene dagli illustriss. eccellentiss. signori Sindici et Inquisitori...*, Padova 1674; *Ordini stabiliti dagli illustrissimi et eccellentissimi signori Sindici et inquisitori in Terraferma per la vicaria di Teolo...*, Padova 1674; *Terminatione stabilita dagli. Sindici et Inquisitori in Terraferma concernente il buon governo del commun di Sommacampagna*, Verona 1674; *Ordini et tariffe stabilite dagli illustriss. Signori Sindici et Inquisitori in Terraferma per la terra di Portogruaro l'anno 1676*, Udine 1676. Si veda comunque anche per la successiva visita dei Sindaci Inquisitori a fine secolo la *Bibliografia delle edizioni giuridiche antiche in lingua italiana*, I, Firenze 1978, p. 574 e segg.

in particolar modo gli interventi che via via i Sindaci Inquisitori avevano sino ad allora intrapreso per regolare sul piano amministrativo molte istituzioni ed organi locali.<sup>13</sup>

Il fenomeno appare assai rilevante soprattutto se solo lo si raffronta con la situazione cinquecentesca, in cui gli interventi di carattere normativo inerenti sia il territorio che le istituzioni cittadine erano stati di quasi esclusiva competenza degli organi consiliari locali ed in quanto tali soggetti e vincolati all'autorità che promanava dagli statuti cittadini.

Le edizioni statutarie erano evidentemente proseguite in tutte le podesterie nel corso del 400 e '500. E sarebbero state riprese anche nei due secoli successivi a scadenze irregolari. Erano edizioni di quegli statuti riformati quattrocenteschi, che servivano innanzitutto a ricordare il patto di fedeltà che era stato stabilito con Venezia e l'intangibilità delle concessioni ricevute dalle singole città.

In realtà, già nel corso del '500, queste edizioni, in maniera sempre più intensa, avevano iniziato ad accogliere al loro interno, seppure come appendice separata (che sarebbe divenuta sempre più ampia) una legislazione emanata dagli organi centrali su materie che molto spesso erano contemplate già negli stessi statuti e che indirettamente finivano per prospettare un pluralismo giuridico che l'edizione statutaria faceva fatica a nascondere.<sup>14</sup> Il loro inserimento negli statuti serviva probabilmente a ribadire il carattere non univoco dei provvedimenti emanati dagli organi centrali e la loro funzione di raccordo con gli antichi ordinamenti municipali. A difendere l'intangibilità di questi ultimi stava comunque quella gerarchia delle fonti che ribadiva la preminenza del diritto comune.<sup>15</sup>

Sta di certo, in ogni caso, che nel corso del '600, alle edizioni statutarie si affiancarono in maniera sempre più marcata ed evidente quelle raccolte di leggi di cui ora si diceva. Se il loro carattere eminentemente amministrativo, teso a regolamentare il buon funzionamento di organi cittadini e territoriali, li poneva in una chiara posizione di subordinazione alle ristampe statutarie cittadine, di certo queste edizioni riflettevano il profondo rivolgimento dei rapporti di forza che si erano venuti ad instaurare, soprattutto sul piano della prassi giudiziaria, tra centri sudditi e centro dominante. Un rivolgimento che si era

13 Ad esempio *Ordini e terminazioni degli ill. ed ecc. sig. Sindaci ed Inquisitori in Terraferma. per la città e territorio di Padova, Padova 1767; Raccolte di leggi sindacali ed altri decreti e proclami promulgati per la città e territorio di Vicenza.*, Vicenza 1762.

14 *Statuta civitatis Brixie cum reformationibus alias editis nec non cum aliquibus decretis du. Do. Vene. superadditis, Brixie 1557; Statuta civitatis Verone additis eiusdem civitatis privilegii partibus et decretis Domini Venetiarum, Venetiis 1561; Jus municipale vicentinum cum additione partium illustrissimi domini, Venetiis 1567.*

15 Una gerarchia che almeno in alcune città di Terraferma mostrava di essere messa in discussione da taluni di quei giuristi che pure disponevano di una cultura romanistica e giurisprudenziale. Tant'è che nella seconda metà del '600 città come Verona e Udine non avranno esitazioni ad inserire come fonte sussidiaria ai loro statuti lo stesso diritto veneto (cfr. G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, pp. 337-338). Un riflesso probabilmente della specifica situazione politica ed istituzionale delle due città, ma che indubbiamente indicava la forte influenza esercitata dal diritto veneto tramite la prassi giudiziaria filtrata dai grandi tribunali della Dominante.

avviato nel corso del '500 ed aveva subito un'accelerazione tra la fine di quel secolo e gli inizi del successivo, segnando innanzitutto la perdita di potere di quei ceti nobiliari che per secoli si erano quasi esclusivamente identificati con gli assetti politici locali.<sup>16</sup>

Tra le varie raccolte di leggi apparse nella Terraferma tra '600 e '700, quella friulana ed istriana, seppure con caratteristiche e toni diversi, emergono però su tutte le altre per la loro impronta istituzionale maggiormente definita e per taluni loro accenti che segnalano indubbiamente come i fenomeni di trasformazione avvenuti nel corso di quel periodo fossero stati più vistosi. Per lo più nelle altre zone della terraferma il tono eminentemente amministrativo e regolamentativo delle edizioni normative seicentesche suggerivano all'incontrario il loro accento subordinativo o comunque integrativo agli statuti cittadini, i quali del resto avrebbero ancora conservato a lungo l'esclusività di accogliere al loro interno la normativa emanata dal centro dominante.

Nel 1612 apparve alle stampe la raccolta di *Parti, decreti, ducali, ordini et regolazioni concernenti il beneficio et il buon governo de la Contadinanza de la Patria del Friuli*. L'edizione, che venne ristampata a cadenze quasi regolari nel 1625, 1633 e 1638, si collocava però solo in parte nell'ormai diffuso fenomeno che in quel periodo stava praticamente caratterizzando quasi tutta la Terraferma. Avanti innanzitutto, come altrove, l'obiettivo di accogliere i provvedimenti che erano stati emanati nei confronti delle nuove istituzioni territoriali, le varie ristampe delle *Parti* friulane manifestarono quasi da subito di essere mosse da un progetto più ambizioso. Accanto ai provvedimenti inerenti la Contadinanza cominciarono infatti ad apparire leggi e decisioni delle supreme magistrature veneziane su questioni evidentemente affini, ma che esulavano da un preciso riferimento al contesto friulano.<sup>17</sup>

Ma la prima significativa edizione delle leggi friulane, venne edita nel 1658 e si intitolava *Leggi, decreti, provisioni che concernono il beneficio universale della Patria del Friuli et in particolare della Contadinanza*.<sup>18</sup> Un'edizione stampata durante il governo del Luogotenente Antonio Grimani, ma che in realtà era stata curata ed

16 Una perdita di potere che si era accompagnata nel corso del '600 ad una profonda modificazione antropologica dei ceti aristocratici cittadini, asserviti in chiave clientelare alle preminenti logiche politiche assunte nella Dominante (cfr. C. Povoio, *La conflittualità nobiliare in Italia nella seconda metà del Cinquecento. Il caso della Repubblica di Venezia. Alcune ipotesi e possibili interpretazioni*, in "Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti", CLI (1992-93), pp. 89-139. Fu tale processo che probabilmente permise il mantenimento di quella separazione formale tra Venezia e i centri sudditi, sconsigliando l'aperta imposizione di leggi e del diritto stesso della Dominante, "che finivano ad essere vincolanti ed imbarazzanti non solo per i sudditi, ma per lo stesso potere da cui derivavano", cfr. Cozzi, *Repubblica di Venezia...*, p. 339.

17 Ad esempio nell'edizione del 1633 si riportava la legge del 27 giugno 1578 sulle sentenze arbitrarie, accompagnandola con la dicitura: "Copia tratta dal capitulare esistente ne l'ufficio de li clarissimi signori Conservatori de le leggi a carta 27 in materia de le sentenze arbitrarie". Oppure tutta una serie di leggi concernenti le istituzioni territoriali di Padova, Brescia e Vicenza, cfr. *Parti, decreti...*, pp. 179, 289-317.

18 *Leggi, decreti, provisioni che concernono il beneficio universale della Patria del Friuli et in particolare della Contadinanza, raccolte e ristampate sotto il felicissimo Reggimento dell'illustrissimo et eccellentissimo Sig. Antonio Grimani, Luogotenente generale della Patria, Udine 1658.*

intrapresa dall'avvocato Celso di Prampero, che aveva a lungo svolto la funzione di patrocinatore degli interessi della Contadinanza friulana.<sup>19</sup>

Questa raccolta, sulla scia di quelle che l'avevano preceduta, veniva ad affiancarsi alle antiche Costituzioni friulane ed indicava chiaramente da un lato il ruolo di un nuovo comprimario come la Contadinanza e dall'altro l'autonomo definirsi, rispetto all'antico Parlamento friulano, della città di Udine. L'edizione si prospettava, come vedremo tra poco, assai dirompente, tant'è che i deputati della Patria si affrettavano a richiedere e ad ottenere a due anni di distanza l'inserimento di una *parte* del Senato, emanata dopo una delibera assunta nel Parlamento in quello stesso anno, in materia di Scuole e Confraternite. Quanto era stato edito dal Grimani, si osservava, veniva ad intaccare in profondità le giudicature di prima istanza dei feudatari.<sup>20</sup>

In realtà era l'edizione nel suo complesso a prospettare le profonde trasformazioni che si erano venute a creare nei rapporti di forza a partire dalla seconda metà del '500.<sup>21</sup> Se il carattere semiufficiale dell'edizione non poneva evidentemente fuori gioco la legittimità delle Costituzioni del Parlamento,<sup>22</sup> essa in realtà offriva alle forze sociali in grado di metterne in discussione l'*auctoritas*, un punto di riferimento legislativo di carattere generale cui riferirsi nel condurre la conflittualità giudiziaria.<sup>23</sup>

Queste caratteristiche erano ancora più evidenti nella successiva edizione del 1686, significativamente preceduta da una *Relatione della Patria del Friuli* e altrettanto

19 P.S. Leicht, *La rappresentanza dei contadini presso il veneto Luogotenente della Patria del Friuli*, in *Studi e frammenti*, Udine 1903; Idem, *Un movimento agrario nel Cinquecento*, in *Scritti vari di storia del diritto italiano*, I, Milano 1943; A. Stefanutti, *Udine e la Contadinanza. Solidarietà e tensioni sociali nel Friuli del '500 e '600*, in *Udin, Udine* 1983; S. Gobet, *La rivolta contadina in Friuli: le cause e gli avvenimenti*, in *Società e cultura del Cinquecento nel Friuli Occidentale*, Pordenone 1984.

20 "...quando che vedendosi continuati gravami e moltiplicar i pregiudici non solo a privati, ma a medesimi signori giudicenti, inferiti mediante i capitoli in tal materia publicati sotto l'illustrissimo et eccellentissimo sig. Luogotenente Grimani precessore nell'ultimo periodo del suo reggimento, coi quali viene unitamente levata a giudicenti ogni giudicatura in prima istanza riguardante esse chiese e fraterne et altri luoghi pii...". *Leggi, decreti... Parte presa nel magnifico general Parlamento convocato l'ultimo maggio 1658*.

21 Come istituzione recente e priva di un autonomo referente giuridico in grado di contrapporsi alle antiche *Costituzioni*, la Contadinanza friulana si mosse in più occasioni presso le autorità veneziane per ottenere la conferma di provvedimenti e disposizioni già approvati in precedenza. Un esempio tra i molti in Archivio di stato di Venezia, *Collegio, Risposte di fuori*, filza 344, 27 agosto 1591 e 3 febbraio 1591 m.v.

22 E' forse significativo che in occasione della ristampa delle *Costituzioni*, edite in volgare nel 1673, il Parlamento avesse provveduto ad aggiungere e modificare alcuni capitoli in favore dei giudicenti. Il Senato veneziano ordinava però di voler che essi fossero "ridotti alla vera essenza loro senza altra aggiunta e specialmente di pene". Inoltre precisava che intendeva "permettere la stampa nell'idioma volgare de capitoli del vecchio statuto et altre costituzioni... alla sola parte che conteneva il latino", cfr. Archivio di stato di Venezia, *Compilazione leggi, serie seconda*, busta 212, 20 maggio 1673.

23 Il Di Prampero nell'introduzione sottolineava: "Ma mal potevano esser essequite le leggi se mal conosciute tra le tenebre dell'oblio si giacevano...serviranno d'un torcio acceso per iscoprire la verità nella decisione delle contese e d'un certissimo patrocinio alla Contadinanza di questa provincia, che favorita e protetta dall'autorevole sua benignità in questa raccolta particolarmente si conobbe, comprendendo questo volume principalmente le decisioni a publico vantaggio e beneficio de' contadini...". *Leggi, decreti...*

significativamente intitolata *Leggi per la Patria e Contadinanza del Friuli*.<sup>24</sup> Ad avallarle era il luogotenente Pietro Grimani, che in un decreto posto all'inizio dell'edizione osservava come la precedente del 1658 non si ritrovasse ormai più in circolazione.<sup>25</sup>

A curarne l'edizione era comunque un altro avvocato friulano, Giovan Battista di Prampero, difensore della Contadinanza. Il carattere più esplicitamente generale di questa edizione era rafforzato, a diversità della precedente, da una suddivisione in titoli che dovevano, a giudizio dello stampatore, prestarsi a "chiarezza e facilità maggiore de' giudici, de' litiganti e di chi può haverne bisogno di valersi".<sup>26</sup>

Se sarebbe assai complesso soffermarsi minutamente sul contenuto di queste leggi, considerata la vastità delle materie trattate, si possono però delineare alcune loro caratteristiche di fondo che ne evidenziano la peculiarità nel più generale panorama entro cui esse venivano ad inserirsi. Lo stesso titolo iniziale *Del Parlamento* è significativo degli ambiziosi obiettivi che i promotori delle *Leggi* si ponevano, con il fine alquanto esplicito di mettere in sordina il richiamo tradizionale alle Costituzioni patrie. L'inserimento di una cospicua serie di ducali seicentesche intendeva probabilmente mettere in rilievo la legislazione emanata dalle magistrature del centro dominante su una quantità di materie che pure in parte erano già contemplate nelle più antiche Costituzioni della Patria.

E' alquanto interessante, ad esempio, la ducale che confermava l'accordo intervenuto negli anni '70 del '600 tra il Parlamento friulano e la città di Udine, a proposito della denominazione che quest'ultima avrebbe potuto assumere all'interno dell'organo parlamentare. In quell'occasione i feudatari avevano ottenuto che Udine figurasse come comunità e non come città all'interno del Parlamento, impedendo in tal modo che si configurasse una netta divaricazione istituzionale tra il centro urbano politicamente più rilevante e il rimanente della regione, che altrimenti avrebbe corso il rischio di essere considerata come un grande contado sottoposto all'influenza cittadina. Ma nella stessa

24 *Leggi per la Patria e Contadinanza del Friuli compilate nuovamente e stampate, così comandando l'illustrissimo et eccellentissimo Sig. Pietro Grimani, Luogotenente generale di essa Patria, Udine 1686.*

25 "...L'illustrissimo et eccellentissimo sig. Pietro Grimani Luogotenente generale della Patria del Friuli nel corso del suo reggimento tra le molte premure del suo infinito zelo al beneficio universale di questa provincia, ha con singolar attenzione applicato a sollevar la Contadinanza, che essendo la più numerosa, ma la più povera università del paese, tiene maggior bisogno della custodia e vigilanza del publico rappresentante per lo suo buon governo. Ma perchè ogni buon governo dipende dalla facile intelligenza et esecuzione di ben regolate leggi et osservando S.E. che non si trovano più quei libri che furono stampati l'anno 1658 sotto l'eccellentissimo signor Antonio Grimani suo precessor, onde l'anno 1672 l'eccellentissimo Senato comandò la ristampa, ha perciò l'E.S. comandato al conte Giovan Battista di Prampero, già difensor della Contadinanza, che riferisca candidamente lo stato della Provincia et in aggiunta di quanto fu allhora stampato raccolga ogni altra ducale e decreto uscito in varie occasioni dall'oracolo della publica sapienza e dalla virtù degli eccellentissimi precessori..", *Leggi per la Patria*., decreto del primo luglio 1658.

26 *Leggi per la Patria*., presentazione dei fratelli Schiratti di Udine.

occasione gli udinesi avevano ribadito però che con la parola comunità "mai possa revocarsi in dubbio che Udine non sia città capitale e metropoli del Friuli".<sup>27</sup>

Una serie di diatribe, dunque, che le *Leggi* riportano e sottolineano per evidenziare, come già si è detto, il ruolo determinante assunto da Udine e dalla Contadinanza. Un ruolo che nei fatti aveva finito per mutare il concetto stesso di Patria e il suo fondamento politico, che aveva trovato piena legittimazione nei secoli precedenti nel Parlamento friulano.

Si potrebbe osservare come questa edizione, più ancora delle precedenti, simbolizzi lo scollamento vistoso che si era venuto a creare tra l'antico assetto istituzionale e la nuova realtà sociale e politica. Difatti le *Leggi* sembrano costituirsi come il necessario riferimento giuridico, in grado di riflettere i nuovi equilibri politici, che evidentemente le antiche Costituzioni non solo non potevano prevedere o comunque inglobare, ma che pure attraverso la loro reiterazione sembravano negare, sottolineando l'immutabilità dell'assetto istituzionale che da secoli reggeva la Patria del friuli.

Non a caso le *Leggi* del 1686 riportavano con intensità maggiore i provvedimenti che nel corso del '500 e '600 erano stati emanati dagli organi centrali veneziani in una quantità di materie fiscali, amministrative e giudiziarie. Sono significative, ad esempio, talune delle deliberazioni che importanti magistrature veneziane come il Senato e i Provveditori sopra feudi avevano assunto nei confronti di casi alquanto specifici, ma che nelle intenzioni dei curatori delle leggi dovevano offrire quello sfondo giuridico entro cui inserire una conflittualità giudiziaria arricchita di nuovi contenuti. La lunga controversia tra i giudicenti di Brazzaco e la città di Udine sulle giudicature di prima istanza è a tal proposito emblematica. Le *Leggi* non avevano esitazione a riportarne le tappe più significative e l'esito finale, sostanzialmente favorevole ad Udine.<sup>28</sup>

Le *Leggi* del 1686 inglobavano inoltre una varietà di provvedimenti delle più importanti magistrature centrali il cui riferimento era per lo più di carattere generale, volto a tutta la Terraferma.<sup>29</sup> Anche sotto questo aspetto le *Leggi* avevano evidentemente

27 *Leggi per la Patria...*, pp. 28-30, 31 agosto 1679. Udine aveva richiesto di figurare come "quarto membro" all'interno del Parlamento friulano, distinguendosi così sia dai feudatari e dagli ecclesiastici che dalle altre comunità.

28 *Leggi per la patria...*, pp. 105-114. L'episodio aveva inizialmente opposto i giudicenti di Brazzaco ad un avvocato udinese, il quale aveva adito il foro cittadino per costringere la comunità alla costruzione di un fosso. La contesa si era infine allargata sino a coinvolgere da un lato il Parlamento e dall'altro Udine. I giudicenti sostenevano evidentemente il loro esclusivo diritto di giudicare in prima istanza, mentre la città rivendicava la libertà di ogni litigante di poter ricorrere ai suoi tribunali. Il Collegio veneziano nel 1636 deliberò di fatto a favore della comunità di Brazzaco, ma introdusse pure il principio che il ricorso al tribunale del Luogotenente era legittimo "quando l'attore e il reo saranno d'accordo... come non accordandosi le parti, vadino le giudicature alli loro giudicenti...".

29 Ad esempio si veda la legge sui fidecommissi emanata dal Senato nel 1637 o quella del 1495 del Consiglio dei dieci sui beni comunali, cfr. *Leggi per la Patria...*, pp. 528-529; ma per altri casi importanti cfr. anche p. 653 sulle legittimazioni dei figli naturali (a. 1612) o p. 695 sulle eredità con beneficio di inventario (a. 1656)

l'obbiettivo di prospettare un ampio quadro giuridico di riferimento entro cui la conflittualità giudiziaria avrebbe potuto legittimamente inserirsi.

Ma l'aspetto forse più interessante di queste *Leggi per la Patria* è costituito dalla fitta casistica giudiziaria che esse avevano abbondantemente inserito, quasi a prospettare una sorta di legame coerente tra norma e prassi dei tribunali locali.<sup>30</sup> E' insomma il ruolo del precedente giudiziario, più ancora forse che i provvedimenti e le leggi emanati dagli organi veneziani, a porsi come elemento importante e decisivo, in grado di riflettere i reali mutamenti sociali ed economici che gli antichi assetti istituzionali ovviamente non contemplavano. In tal senso il precedente giudiziario cui le *Leggi* ricorrono in misura notevole, si prospetta come riferimento giuridico in grado di legittimare un certo orientamento conflittuale.<sup>31</sup>

Il ruolo del precedente giudiziario è inoltre direttamente avvalorato e rafforzato, seppure in un'ottica diversa, dall'ampio quadro giuridico entro cui le *Leggi* tendono manifestamente a collocarsi. Accanto ai riferimenti legislativi e giudiziari che provengono dal contesto friulano le *Leggi* riportano infatti una conflittualità giudiziaria risolta dalle più importanti magistrature veneziane in merito a contese insorte nelle più disparate località della Terraferma.<sup>32</sup>

Se le decisioni dei tribunali centrali costituivano, come è stato osservato, più una pronuncia dell'autorità superiore in grado di fungere da norma, che vero e proprio precedente cui il giudice avrebbe potuto rifarsi per risolvere una reale situazione giudiziaria<sup>33</sup>, l'ampia casistica non friulana che le *Leggi per la Patria* intercalano nell'ambito della normativa più propriamente locale, indica innanzitutto il ruolo determinante assunto dagli organi e dalle magistrature del centro dominante e la funzione integrativa che la loro attività avrebbe dovuto svolgere pur in un contesto politico formalmente e giuridicamente assai peculiare.<sup>34</sup>

30 Oltre ai numerosi precedenti giudiziari facenti capo al Luogotenente della Patria le *Leggi* offrono anche un interessante caso di arbitrato risolto nel 1565 dal giurista Giorgio Franceschini in materia di doti contadine, cfr. *Leggi per la Patria...*, pp. 652-653.

31 Ecco ad esempio un caso in cui la decisione assunta si configura come precedente giudiziario vero e proprio, soprattutto in quanto svincolata, almeno direttamente, da precisi riferimenti normativi o legislativi: "L'illustrissimo et eccellentissimo signor Luogotenente, sentita l'opositione fatta per missier Giacinto Ferugio sindaco della Contadinanza a misser Vincenzo Bertoldo, che non possi esser adnesso a ballottar nella creatione de' sindici, stante ch'egli è della villa del Roiale, che sono essenti dalle fattioni rurali, in conformità di quanto fu terminato l'anno 1645 dall'illustrissimo et eccellentissimo signor Luogotenente di quel tempo e sentito anco detto misser Vincenzo dicente delle sue ragioni, ha terminato che non possi esso Bertoldo esser adnesso a ballottare e che in avvenire per la contea di Reana debbano concorrer a crear il soggetto che deve comparir alla creatione de' sindici generali quelle sole ville che non sono comprese nè obligate al roiale. Udine 27 maggio 1657", cfr. *Leggi per la Patria...*, p. 238.

32 Ecco alcuni casi riportati dalle *Leggi per la Patria...*: città di Padova e suo Territorio nel 1502 (p. 307); cittadini e distrettuali di Mestre nel 1517 (p. 309); Cittadella e Padova nel 1526 (p. 312); *colture* e Territorio di Vicenza nel 1606 (p. 343).

33 M.R. Damascka, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna 1991, pp. 75-76.

34 E' da considerare inoltre come il precedente giudiziario fosse assai diffuso nell'ambito delle magistrature della Dominante, cfr. Cozzi, *Repubblica di Venezia...*, p. 327.

Gli obbiettivi delle *Leggi* del 1686 erano dunque assai ambiziosi e miravano probabilmente ad adeguare la complessa situazione politica friulana a quella alquanto diversa delle altre province della Terraferma. Obbiettivi che si erano configurati, come già si è detto, sin dai primi decenni del '600 sotto la spinta di forze sociali che miravano ad assegnare un ruolo più incisivo alla città di Udine e alla relativamente recente istituzione della Contadinanza, unite nel comune sforzo volto a ridimensionare gli antichi privilegi dei giudicenti friulani e del Parlamento in cui quest'ultimi occupavano un ruolo predominante.

Tale spiegazione non appare però del tutto esaustiva se solo si considera la complessità e la peculiarità giuridiche delle *Leggi*, che, come abbiamo potuto sommariamente constatare, erano chiaramente provviste di aspetti notevolmente innovativi. Il progetto che stava alla base delle reiterate raccolte normative, in particolare di quella del 1686, non avrebbe potuto difatti essere attuato ed assumere la fisionomia che lo contraddistinse in maniera originale, se non alla luce della crescita di un ceto forense che se si alimentò dell'intensa conflittualità locale, ancor più elaborò e sviluppò una propria peculiare ideologia alla luce di un rapporto privilegiato con il centro dominante.<sup>35</sup>

Nell'espansione dell'influenza del centro dominante, delle sue magistrature e del suo diritto il ceto di giuristi friulani individuò l'obbiettivo primario ed irrinunciabile, distinguendosi indubbiamente nel variegato panorama politico ed istituzionale della Terraferma veneta in cui a partire dalla seconda metà del '600 è pure ravvisabile una notevole influenza della cultura e del diritto veneziani.<sup>36</sup> Le *Leggi per la Patria del Friuli* furono essenzialmente il frutto assai elaborato ed ambizioso delle loro aspirazioni e dei loro obbiettivi, difficilmente contenibili all'interno del tradizionale assetto giuridico ed istituzionale offerto dalle antiche Costituzioni della Patria.

Un diverso rilievo hanno invece le leggi edite per l'Istria nel 1683, apparse con l'altisonante titolo di *Leggi, decreti e terminazioni del Serenissimo Maggior Consiglio, dell'Ecc. Pregadi, dell'Ecc. Consiglio dei dieci e dei pubblici rappresentanti con la pubblica approvazione concernenti il buon governo dell'Istria*.<sup>37</sup>

Raccolte e stampate per ordine del podestà e capitano di Capodistria Valerio da Riva esse erano in realtà il frutto di una edizione curata, come nel caso friulano, da due dottori in legge, Olimpo Guardo e Santo Grisonio. Il piano dell'opera prevedeva ben tre libri, ma nel 1683 si decideva la stampa del solo primo volume in attesa che i rimanenti fossero perfezionati e conclusi.

35. Non a caso molti consultori *in iure* al servizio della Repubblica furono di origine friulana, cfr. A. Barzani, *I consultori in iure*, in *Storia della cultura veneta*, 5/II, *Il Settecento*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza 1986, pp. 179-199.

36. Per questo aspetto cfr. G. Cozzi, *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Governanti e governati nel Dominio di qua dal Mincio nei secoli XVII-XVIII*, in *Storia della cultura veneta*, 4/II, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, pp. 495-539.

37. Stampate a Capodistria nel 1683, come si evince dalla presentazione.

L E G G I  
D E C R E T I  
E  
T E R M I N A T I O N I  
D E L  
S E R.<sup>mo</sup> M A G G.<sup>o</sup> C O N S.<sup>o</sup>  
D E L L E C C.<sup>o</sup> P R E G A D I  
D E L L E C C.<sup>o</sup> C O N S.<sup>o</sup> D I X  
E D E P V B.<sup>o</sup> R A P P R E S E N T A N T I,  
C O N L A P V B.<sup>ca</sup> A P P R O V A T I O N E  
C o n c e r n e n t i i l b u o n g o u e r n o d e l -  
I S T R I A  
R A C C O L T I, E S T A M P A T I  
P E R C O M M A N D O  
D E L L' I L L U S T R I S S I M O E C C E L L E N T I S S I M O S I G N O R.  
V A L E R I O D A R I V A  
P O D.<sup>o</sup> E C A P.<sup>o</sup> D I C A P O D I S T R I A,  
C O N I L B E N E P L A C I T O  
D E L L E C C.<sup>o</sup> S E N A T O.

*Frontespizio. Biblioteca Civica di Trieste.*

I due giuristi avrebbero dovuto esaminare, su ordine del Senato, quanto di superfluo o di contraddittorio era da eliminare nel complesso delle leggi e decreti esistenti riguardanti l'Istria.<sup>38</sup> Nella scrittura rivolta al podestà di Capodistria e presentata al Senato i due giuristi avevano previsto tre volumi. Il primo concernente l'autorità concessa dal Senato veneziano al magistrato di Capodistria; il secondo tutto ciò che riguardava l'amministrazione della provincia; il terzo, infine, comprendente "le obbligazioni e i privilegi di cadaun luoco della provincia".<sup>39</sup>

38 Nel dispaccio del Senato veneziano del 28 marzo 1682 l'iniziativa era chiaramente attribuita al podestà Valerio da Riva, cui si scriveva: "Non può che riuscir conferente la raccolta in un solo libro in stampa delle terminazioni e decreti stabiliti da rappresentanti nostri a buona regola dei maneggi, delle rendite e governo insieme delle comunità, fondachi e luochi più di cotesta provincia. Si gradisce però quanto conviene la risoluzione vostra di far intraprender cioè quest'opera molto proficua e di darne la soprintendenza alli Dottori cavalier Olimpio Guardo e Santo Grisonio, da quali farete, prima che vengano posti alla stampa, esaminar detti ordini e decreti diligentemente, per osservare quali fossero superflui o contraddittori o non necessari..", *Leggi, decreti..*, decreto posto all'inizio del primo libro.

39 Ecco il testo completo della scrittura che i due giuristi rivolsero al podestà di Capodistria: "Humiliandosi noi cav. Olimpio Guardo e Santo Grisonio ai riveriti comandi dell'eccellentissimo Senato e agli ordini di V. E. sopra la raccolta e stampa de' pubblici decreti riguardanti la buona direzione di questa provincia, esponemo i nostri sentimenti con tutta humiltà nel modo che siegue. Che sia fatto un solo volume diviso in tre libri. Il primo contenga l'auttorità conferita a questo eccellentissimo magistrato nel civile e criminale e insieme la facultà dell'eccellentissimo reggimento nelle materie specialmente destinate alla sua soprintendenza. Il secondo tutto ciò che concerne al governo delle comunità, fontaci e confraterne e buon

In realtà vennero stampati solamente i due primi volumi. Il terzo *libro* previsto, più direttamente vincolato al tradizionale assetto istituzionale su cui l'Istria si reggeva ormai da secoli, non apparve mai alle stampe. Forse perchè in contrasto con lo spirito che animava l'edizione nel suo complesso o, molto probabilmente, perchè esso avrebbe toccato un terreno assai delicato come quello delle giurisdizioni locali, difese dagli antichi statuti e privilegi che Venezia aveva formalmente approvato.

Si diceva dell'accostamento di queste leggi a quelle friulane. Un accostamento che appare quasi ovvio se ci si sofferma sull'impostazione generale che pure l'edizione di *Leggi e decreti* del 1683 manifestava chiaramente nei confronti di tutta la penisola istriana sottoposta al dominio veneto. In questo senso, difatti, entrambe le raccolte si individuano per una vastità di intenti che non sono facilmente ravvisabili nelle altre località della Repubblica, in cui semmai, come si è visto, le edizioni sono marcatamente contrassegnate da un diffuso particolarismo giurisdizionale e normativo.

Ma al di là della loro ampia caratterizzazione politico-geografica le edizioni friulana ed istriana manifestano più visibilmente profonde e significative diversità.

Nella raccolta di *Leggi e decreti* del 1683 il secondo *libro* era più prosaicamente dedicato, come si è visto, ai decreti e provvedimenti emanati nel corso del tempo non solo dai vari podestà di Capodistria, ma anche dai provveditori inviati in via straordinaria in Istria. In tal senso le *Leggi e decreti* non si discostavano in realtà dalle numerose ed analoghe raccolte che un po' ovunque nella Terraferma veneta si erano via via editate nel corso del '600.<sup>40</sup>

Ma era in realtà la prima parte che distingueva nettamente l'edizione del 1683 da tutte quelle coeve, compresa quella friulana. Il primo *libro* era infatti dedicato, come si è detto, all'autorità del *magistrato* di Capodistria. Non a caso esso iniziava con la legge del 5 agosto 1584, che conferiva al podestà di Capodistria e alla nuova figura istituzionale dei due consiglieri patrizi eletti dal Maggior Consiglio della Dominante la funzione di magistrato supremo per gli appelli dalle cause provenienti da tutta la penisola.<sup>41</sup>

Con la legge del 1584 si era sancita di diritto un'indiscussa autorità del centro di Capodistria su tutti i rettori dell'Istria,<sup>42</sup> stabilendo una scala giudiziaria gerarchica, che

governo e sollievo de' sudditi della Provincia. Il terzo le obligationi e privilegi di cadaun luoco della stessa provincia, con qualche altro particolare fruttuoso all'interesse publico e privato. Che trovandosi già unita, disposta, ben esaminata la materia aspettante al primo libro d'esso volume, si deva principiare la stampa e in tal mentre si proseguisca all'unione e essamme di quanto riguarda alla perfezione del restante dell'opera. Che il volume porti il frontispicio o titolo registrato qui sotto: *Leggi, decreti e terminationi del serenissimo Maggior Consiglio, dell'eccellentissimo Pregadi, dell'eccelsio Consiglio de X e de publici rappresentanti con la publica approvatione concernenti al buon governo dell'Istria, raccolti e stampati per commando dell'illustrissimo, eccellentissimo signor Valerio da Riva podestà e capitano di Capodistria con il benepacito dell'eccellentissimo Senato*, *Leggi e decreti.*, scrittura posta di seguito al decreto del Senato citato nella nota precedente.

40 *Leggi e decreti.*, libro II intitolato *Ordini e decreti universali a conservatione de' publici luochi e buon governo e sollievo de' sudditi della Provincia d'Istria.*

41 *Leggi e decreti.*, c. 1 e sgg.: *Institutione del Magistrato di Capodistria.*

42 La riforma del 1584 si inserì in una serie di iniziative che, tra la fine del '500 e gli inizi del secolo

nel tempo contribuì ad imprimere alla penisola sottoposta alla giurisdizione veneta una vera e propria configurazione provinciale che aveva il suo fulcro nel centro capoluogo.<sup>43</sup>

Questa legge avrebbe avuto profonde ripercussioni sulla vita politica istriana, segnando un momento istituzionale assai significativo le cui cause, molto probabilmente, sono da ricercarsi nel complesso panorama politico europeo del periodo e nell'esigenza da parte veneziana di rafforzare territori strategicamente assai importanti come l'Istria e la Dalmazia sottoposti alla pressione turca.<sup>44</sup>

Se le sue ripercussioni sul contesto sociale ed economico sono in gran parte da esaminare e valutare, la riforma del 1584 sancì senza dubbio la netta preminenza di un centro, quello di Capodistria, che si vide assegnare una funzione di traino e di controllo.

Di certo il provvedimento del 1584 favorì nel capoluogo istriano la crescita di un ceto forense i cui interessi ed obiettivi si legarono strettamente alle direttive e alle scelte della Dominante. Lo stesso ceto dirigente capodistriano dovette probabilmente modellarsi e ridefinirsi sul nuovo ruolo che Venezia attribuì al centro capoluogo.

Non diversamente, l'autonomia dei centri minori della penisola, in cui i rettori veneziani avevano da sempre goduto di ampi margini d'azione, venne nettamente ridimensionata e sottoposta ad un certo controllo, di seguito al loro inserimento in una scala gerarchica che li poneva in posizione nettamente subordinata.

In questi stessi centri la legge favorì probabilmente una maggiore mobilità sociale e politica, attenuando quelle forme di collusione e di corruzione che si manifestavano assai di frequente all'ombra del ruolo indiscusso del rappresentante veneziano e dei legami che questi veniva a tessere con le ristrette élites locali.

Le *Leggi e decreti* del 1683 attestavano comunque il ruolo preminente assunto dal centro di Capodistria e la forte tensione politica che si era venuta a creare di seguito alla riforma istituzionale avviata nel secolo precedente.<sup>45</sup>

successivo, Venezia assunse in alcuni dei territori del Dominio da mar per conferire maggiore incisività alla propria azione di governo, cfr. Cozzi, Knapton, Scarabello, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*, pp. 376-390.

43 Per un sintetico quadro generale sull'Istria del periodo cfr. M. Bertosa, *L'Istria veneta nel Cinquecento e Seicento*, in *Atti del centro di ricerche storiche di Rovigno*, VII (1976 - 77), pp. 137 - 160.

44 Per questi problemi rinvio a Cozzi - Knapton - Scarabello, cit., pp. 60 e sgg.

45 Le tensioni sono chiaramente palesi nell'insofferenza che molti rettori delle piccole città istriane manifestarono ripetutamente nei confronti dell'autorità del nuovo magistrato di Capodistria. Ad esempio nel 1618 il Senato intervenne nell'aperta insubordinazione dei rettori di Rovigno e Isola, scrivendo al rappresentante di Capodistria: "...abbiamo con dispiacere inteso la poca obbedienza che vi prestano quei rettori di Rovigno e Isola, sottoposti alla vostra giurisdizione e all'autorità di quel Reggimento, poco curando gli vostri ordini e suffragi a poveri sudditi. Stimando noi quanto si deve questo negotio, ch'è in tutto contrario alla mente e intenzione publica, vi commettiamo col Senato d'essercitare vivamente l'autorità commessavi, facendo ogn'opera per sollevar quei popoli e per renderli nelle cose ragionevoli contenti e consolati. In occasioni di estorsioni o altre cose rilevanti che fossero commesse da quei rettori, doverete o venire alla formazione del processo per inviarlo poi qui o pure scrivere alli Capi del Consiglio nostro di dieci, acciò ne faccino quel riflesso che loro parerà conveniente.", cfr. *Leggi e decreti...*, libro I, p. 14.

In una società come quella istriana, economicamente e demograficamente molto instabile e non dotata di centri di potere fortemente precostituiti, Venezia aveva dunque scelto una soluzione innovativa, che mirava alla netta prevalenza di un centro cittadino, in grado di esercitare un forte controllo su tutta la provincia. E' indubbio che questa scelta finì per influire sulla conformazione culturale e politica di tutta l'Istria veneta, caratterizzandola in maniera indelebile e dotandola di una fisionomia che le successive vicende storiche non avrebbero sostanzialmente modificato.<sup>46</sup>

A metà del secolo successivo il processo di definizione politica ed istituzionale della penisola veneta è più nettamente avvertibile. Nel 1757, difatti, venivano edite le *Leggi statutarie per il buon governo della provincia dell'Istria*.<sup>47</sup> Patrocinata dal podestà Lorenzo Paruta, che ne era lo stesso curatore ufficiale, la raccolta doveva apparentemente rifarsi all'edizione precedente del 1683. Infatti, come osservava lo stesso Paruta in un dispaccio rivolto al Senato veneziano e significativamente posto all'inizio dell'edizione, della raccolta del 1683 non era rimasta che una sola copia, in mano a privata persona.<sup>48</sup>

Il podestà aggiungeva poi prosaicamente che aveva quindi sentito la necessità di ristampare le leggi del 1683, unendovi inoltre tutte le successive *terminazioni* che erano state emanate nel frattempo dai pubblici rappresentanti. I quattro libri in cui era suddivisa la nuova edizione, sancivano in realtà la maturazione del processo di cui si sono descritti i tratti essenziali.

Piuttosto che una semplice riedizione della raccolta del 1683, le *Leggi statutarie* sottolineavano infatti quegli aspetti formali e normativi che rinviavano più direttamente alla riforma istituzionale operata a fine '500. Il primo dei due libri era significativamente dedicato all'*Autorità del podestà e capitano di Capodistria*, mentre il secondo si soffermava specificamente *Sull'istituzione del magistrato di Capodistria* che, come abbiamo visto, aveva aperto l'edizione precedente. E se il terzo libro accoglieva i numerosi decreti emanate per l'Istria nel corso del tempo, l'ultimo si occupava delle cause civili e criminali.<sup>49</sup>

Il carattere più marcatamente politico di questa edizione era del resto avvalorato dall'inserimento di numerose leggi di carattere generale emanate dagli organi centrali veneziani.<sup>50</sup>

46 E' significativo, tra l'altro, che nell'approntare l'edizione delle *Leggi e decreti*, il Senato mirasse non tanto a riunire l'insieme disordinato e ripetitivo delle leggi emanate in precedenza, ma prevedesse pure l'eliminazione dei decreti "superflui o contraddittori o non necessari.", cfr. il decreto del 28 marzo 1682, citato poco sopra e riportato all'inizio del volume.

47 *Leggi statutarie per il buon governo della Provincia dell'Istria, delle comunità, fontici, monti di pietà, scuole ed altri luochi pii ed uffici della medesima*, Capodistria 1757.

48 "...Anco una tale raccolta, benchè venisse essequita, comparisce nelle città e terre dell'intera Provincia il di lui nome incognito, attesochè non si vede che restasse allora diffusa ed una sola stampa d'essa v'esiste in questa città in mano di privata persona, che altro non serve che all'inutile instruzione di questa, quandochè sarebbe necessaria alli direttori dei pubblici luoghi", *Leggi statutarie*., p. 4.

49 *Libro quarto in materia di cause civili e criminali e per il buon governo e privilegi della Provincia in Leggi statutarie*..

Indubbiamente l'edizione del 1757 sottolineava esplicitamente il carattere regionale o se vogliamo provinciale ormai assunto dall'Istria e il ruolo guida ricoperto dal suo capoluogo.<sup>51</sup>

Le edizioni delle leggi friulane ed istriane sancivano innanzitutto le profonde trasformazioni sociali che erano avvenute a partire dalla seconda metà del '500 nei due contesti regionali, nonché la marcata influenza che su di essi il centro dominante aveva esercitato tramite le sue istituzioni e la sua azione di governo.

Entrambe lasciavano inoltre trasparire il peso determinante assunto dalla prassi giudiziaria nei confronti della concreta vita delle istituzioni locali. Tale prassi aveva indubbiamente un punto di riferimento costante nell'azione esercitata dalle magistrature centrali veneziane o, comunque indirettamente, dal loro possibile intervento su una quantità di materie non più gelosamente difese dagli statuti locali.

Di certo, queste raccolte non eliminarono il diffuso particolarismo giuridico esistente nei due contesti sociali, evidenziandone semmai le articolazioni e la complessità. Si potrebbe aggiungere che esse furono il riflesso di un pluralismo giuridico che traeva la sua ragion d'essere dall'indebolimento degli antichi assetti normativi ed istituzionali.<sup>52</sup>

Il loro emergere, inoltre, attesta significativamente il peso determinante ormai assunto nella società seicentesca da un ceto di giuristi provvisto di una nuova fisionomia sociale e politica e veicolo di pressioni e richieste non più facilmente contenibili in contesti locali ormai inseriti in una logica istituzionale più ampia e complessa come quella statale.

### POVZETEK

*V drugi polovici XVII. stoletja sta bila v Furlaniji in Istri objavljena dva izrazito regionalno obarvana zakonika. Po težavnosti in določenih značilnostih se močno razlikujeta od, resda zelo plodne, sodobne produkcije v notranjosti Beneške republike (Terraferma). Prispevek podrobneje obravnava posebnosti dveh izdaj in določa družbeno in politično ozadje, v katerem sta se oblikovali, še posebej pa se ukvarja z nasprotjem center periferija.*

50 In particolare nel libro quarto; ad esempio sono inserite, sulla falsariga delle stesse raccolte friulane, le note leggi sulle legittimazioni dei figli naturali (5 ottobre 1612) e sulla "creazione de' nodari" (12 gennaio 1612 m.v.), cfr. *Leggi statutarie...*, pp. 32-36.

51 Si vedano i numerosi decreti pubblicati nei primi due libri delle *Leggi statutarie*, in cui viene ribadita la forte autorità del *magistrato* di Capodistria su tutte le altre podesterie della penisola.

52 Come è stato osservato, il pluralismo giuridico più che indicare una pluralità di diritti esistenti nell'ambito di un territorio, consiste "nella molteplicità dei diritti presenti all'interno di uno stesso campo sociale", cfr. Rouland, *Antropologia giuridica*, p. 72 e sgg. In contesti sociali, che pure preservarono gli assetti istituzionali e la normativa più tradizionali, l'inserimento di un diritto esterno politicamente superiore diede ai governati la possibilità di ricorrere, a seconda delle situazioni e degli interessi specifici, a una pluralità di fonti normative talvolta assai contrastanti tra loro.